

Ricognizione di debito con imposta fissa e solo in caso d'uso

Adempimenti

La scrittura privata non autenticata comporta l'inversione probatoria

Angelo Busani

Imposta di registro in caso d'uso e in misura fissa per la ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata non autenticata: è quanto ritiene l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 52 del 25 febbraio 2026.

Oggetto di osservazione era una scrittura che, richiamando espressamente il rapporto obbligatorio sottostante (la restituzione rateale di una somma anticipata per l'acquisto di un immobile regolarmente registrato), ne individuava i soggetti, la causa e l'oggetto.

Nel ricostruire il contesto civilistico, l'Agenzia richiama l'articolo 1988 del Codice civile, evidenziando come la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma produce effetti sul piano meramente probatorio, provocando un'inversione dell'onere della prova a favore del creditore. Si tratta, dunque, di una dichiarazione che presuppone un debito già esistente. Passando al profilo tributario, si osserva che la ricognizione non è espressamente disciplinata dal dpr 131/1986, il testo unico del registro (Tur). Occorre quindi riferirsi ai principi generali, vale a dire le norme contenute nell'articolo 5 del Tur, ove si distingue

tra atti soggetti a registrazione in termine fisso e atti registrabili solo in caso d'uso, nell'articolo 6 il quale definisce il caso d'uso e l'articolo 20 che impone di qualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura.

Questo panorama di norme è stato variamente interpretato nel tempo e una molteplicità di soluzioni è stata sostenuta fino a che le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito (nella sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023, commentata dal Sole 24 Ore il giorno successivo) che:

- la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito, quando abbia carattere esclusivamente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso con imposta proporzionale: pertanto va ricondotta all'articolo 4 della Tariffa, parte II allegata al Tur ed è soggetta a imposta di registro in misura fissa soltanto in caso d'uso;
- qualora, viceversa, dall'atto emergano effetti modificativi di una situazione obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale, trova applicazione l'articolo 3 della Tariffa, Parte I, con obbligo di registrazione in termine fisso e applicazione dell'aliquota dell'1 per cento.

Nel caso esaminato nella risposta a interpello n. 52/2026, l'Agenzia rileva l'assenza di effetti innovativi: la scrittura si limita a confermare un debito certo, per causa e oggetto, con previsione delle modalità di restituzione. Ne consegue la registrazione con l'imposta fissa solo in caso d'uso, ferma restando l'applicazione dell'imposta fissa anche in caso di registrazione volontaria.